

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE - IMPRESA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIVE D'ARCANO UD VIA MASERIS
2/H

Numero REA: UD - 228587

Codice fiscale: 01268820931

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

A) dispensandomi la parte comparente dal darne lettura.
Si chiede l'esenzione dell'imposta di bollo trattandosi di atto modificativo di società cooperativa ai sensi dell'art. 19, tabella all. B D.P.R. 642/'72.

Io notaio
dell'atto ho dato lettura al comparente che l'approva e conferma.
Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre fogli per pagine dieci. Sottoscritto alle ore diciotto e cinquantuno.
F.to Sabbadini Stefano Cosimo Cavallo Notaio

Allegato A) Atto Racc. n. 22372

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA NORME APPLICABILI

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Rive d'Arcano, la società denominata

"Cooperativa Sociale OLTRE LA SORGENTE - Impresa Sociale - On-lus".

Il consiglio di amministrazione è competente ai sensi degli artt. 2519 e 2365 del C.C. al trasferimento della sede nell'ambito del territorio nazionale e alla istituzione di sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici nei modi e termini di legge.

ART. 2

DURATA

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del C.C. in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del C.C., in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

SCOPO

La cooperativa, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112, è retta e disciplinata dai principi della mutualità, svolge la propria attività senza fini di lucro e/o speculazione privata, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, possibilmente e prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci. Essa potrà operare sia nei confronti dei propri soci che nei confronti di terzi, potendo aderire anche a gruppi cooperativi paritetici.

La cooperativa si propone, tramite la gestione in forma associata ed attraverso lo svolgimento delle attività indicate al successivo art.5 delle presenti norme, il perseguimento dei seguenti scopi:

- Perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.
- Ottenere il recupero ed il reinserimento sociale di persone svantaggiate mediante il lavoro e, ove possibile, la redazione di un percorso personalizzato.
- Creare nuove opportunità di lavoro per i propri soci.
- Assicurare ai propri soci continuità di occupazione lavorativa nel rispetto delle disposizioni delle norme sul funzionamento della società e del regolamento interno.
- Conseguire per i propri soci le migliori condizioni economiche, sociali e professionali inerenti alla prestazione di lavoro.
- Accrescere la capacità lavorativa e la qualificazione dei propri soci operatori, anche attraverso la cura della formazione e dell'aggiornamento professionale.
- Contribuire, in collaborazione con gli enti e le associazioni locali, al miglioramento della qualità della vita sociale, culturale ed ambientale del territorio in cui opera.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio è quello risultante dal libro soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci operatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2514 del C.C.. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.111-septies, R.D. 30 marzo 1942, n.318.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt.2512 e 2513 del C.C..

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Ad integrazione delle previsioni del successivo art. 25 gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale.

ART.5

OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

1. Servizi di pulizie generali e speciali, civili, industriali ed ospedaliere, presso enti e soggetti pubblici e privati.
2. Servizi di pulizia e spazzamento di strade ed aree pubbliche.
3. Servizi di spazzamento strade da neve, spargimento sale.
4. Servizi di disinfestazione e derattizzazione ed attività consimili.
5. Realizzazione e manutenzione di aree verdi, sfalcio, diserbo, giardinaggio ed interventi di arredo urbano, vendemmia e raccolta frutta e/o verdura e comunque l'esecuzione di lavori agricoli di ogni genere, la coltivazione di fondi di proprietà

sociale e/o di terzi, l'allevamento di animali e comunque le attività agricole connesse ex art. 2135 III co. cod. civ.

6. Servizi inerenti specifiche fasi di lavorazione dei prosciutti e delle carni in genere quali sugnatura, stuccatura, toelettatura e disosso.

7. Gestione in proprio o per conto terzi, compresa la manutenzione, siano essi pubblici o privati, di vivai e/o serre di produzione e vendita.

8. Smaltimento delle acque e dei fanghi industriali, gli spurghi e la gestione e manutenzione degli impianti di depurazione nonché servizi materiali nel campo dello smaltimento dei rifiuti e nel settore ambientale.

9. Gestione di parchi e riserve naturali.

10. Gestione di ecopiazze comunali e di isole ecologiche.

11. Servizi di facchinaggio, movimentazione merci ed altre attività complementari ed ausiliarie alle precedenti.

12. Servizi logistici di stoccaggio e di gestione di magazzini per conto di enti pubblici e privati con l'ausilio di mezzi meccanici se del caso, nonché lo svolgimento di attività ad esse preliminari e complementari quali l'imballaggio, l'insacco, la pesatura, la pressatura ed il deposito, tutte da svolgersi in conformità alle vigenti norme di legge.

13. La produzione, la lavorazione e l'assemblaggio anche per conto di terzi, di elementi e di prodotti semilavorati in relazione a qualsiasi settore.

14. Autotrasporto di cose per conto di terzi, traslochi, autotrasporto per conto proprio.

15. Autotrasporto di persone nonché servizi di accompagnamento e preaccoglienza di qualsiasi tipo.

16. Servizi di sgombero di rifiuti e di altri materiali ed autotrasporto degli stessi per conto terzi, nonché tutte le operazioni connesse alle precedenti, compreso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in genere e comunque la gestione di impianti di smaltimento e selezione di rifiuti.

17. Lavori cimiteriali, gestione di celle mortuarie presso enti e soggetti pubblici e privati.

18. Costruzione, ristrutturazione, restauro e manutenzione di immobili di qualsiasi natura, compresi gli impianti e le opere connesse ed accessorie, demolizioni, sterri e lavori di terra con eventuali opere connesse, servizi di pulizia; installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti idraulici, elettrici, impianti radiotelevisivi ed elettronici, impianti di riscaldamento, impianti idrosanitari, impianti di protezione antincendio, acquedotti, fognature e lavori di difesa e sistemazione idraulica, carpenterie metalliche.

19. Lavori di tinteggiatura e verniciatura.

20. Gestione di impianti sportivi e ricreativi.

21. Gestione di servizi di lavanderia, stireria e tintoria.

22. Gestione di attività di barbiere e parrucchiere.

23. Attività di ristorazione, attraverso la gestione di mense, ristoranti, tavole calde, pizzerie, bar, centri di agriturismo e simili e l'organizzazione di banchetti e cerimonie, nonché attività di gestione di colonie, ostelli, locande, alberghi, centri di accoglienza, trasporto e consegna a domicilio di alimenti e bevande, compresi pasti preconfezionati e simili.
24. Attività di montaggio e smontaggio di stand fieristici, assistenza nella organizzazione di fiere, mostre permanenti e temporanee, congressi, convegni.
25. Attività di portierato, custodia, sorveglianza e vigilanza in generale, ed in particolare presso musei, mostre permanenti e temporanee.
26. Gestione di canili, ricovero animali e servizi di cinovigilanza.
27. Distribuzione di materiale in genere, anche pubblicitario, affissioni e volantinaggio in genere per conto proprio e di terzi.
28. Gestione di parcheggi ed autorimesse.
29. Servizi amministrativi, contabili e di ricerca per conto di terzi e lavori d'ufficio in genere, comprese catalogazione ed attività di inventario, ricerche di mercato, riordino e gestione di biblioteche, archivi e simili, compresa attività di archiviazione ottica, trascrizione testi e sbobinamento nonché servizi di segreteria, di traduzione e di interpretariato.
30. Servizi materiali di supporto nel settore del turismo, della cultura e dell'ambiente (quali esemplificativamente attività delle guide e degli accompagnatori turistici).
31. Organizzazione di centri di lavoro esercenti l'attività artigianale nell'ambito delle attività manifatturiere, meccaniche ed edili, curando la vendita dei prodotti relativi e l'assunzione dei lavori.
32. Noleggio a terzi di attrezzature, macchine, impianti e/o automezzi di qualsiasi tipo e per qualsiasi uso.
33. Promozione, progettazione e/o gestione di attività ricreative culturali, museali e congressuali, incontri, manifestazioni, spettacoli, viaggi ed escursioni.
34. Attività di formazione nei confronti dei soci e/o terzi, sia persone fisiche che enti collettivi in genere.
- La società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere, con esclusione delle attività riservate dal D. Lgs. 385/'93 e dal D.Lgs. 58/'98, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali e finanziarie e tutti quegli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà in particolare a tal fine e comunque non in via prevalente nè nei confronti del pubblico:
- a) assumere, sia direttamente che indirettamente, interessi, quote, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio;
- b) rilasciare avalli, fidejussioni e garanzie reali per faci-

litare l'ottenimento del credito da parte dei soci, di enti cui la cooperativa aderisce o di altre cooperative.

In particolare la società potrà assumere dallo stato, da enti pubblici, da società e da privati in genere lavori e appalti di opere pubbliche e private ovvero di servizi, sia per asta pubblica, sia per licitazione privata, sia a trattativa privata

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV delle presenti norme.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale, anche se in via di formazione.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.4, comma 6, delle presenti norme, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

La cooperativa tende all'inserimento nel mondo del lavoro di persone con problemi di tossicodipendenze, alcolismo, disagi fisici e mentali o, comunque, in stato di emarginazione sociale; è perciò interesse particolare della società l'ammissione quali soci lavoratori di coloro che si trovano nelle condizio-

ni di cui sopra in numero comunque non inferiore a quanto previsto dalla Legge 381/91, attualmente il trenta per cento, e secondo le norme vigenti.

Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, secondo quanto previsto dall'art.2 della Legge 8 novembre 1991, n.381. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative, con particolare riferimento ai soci sovventori di cui all'art.4 della Legge 59/92.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

In apposito Regolamento Interno vengono adottati specifici strumenti (informazioni, consultazioni, partecipazioni e altri) intesi a coinvolgere i soci lavoratori, nonché i destinatari delle attività della cooperativa sociale, in modo che essi possano influire sulle decisioni dell'Impresa, in particolare per quanto attiene a questioni che incidono direttamente su condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

ART. 7

AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
- b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione eventualmente stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art.4, comma 6 delle

presenti norme e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi alle presenti norme, ai regolamenti della cooperativa ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Alla domanda di ammissione a socio cooperatore andrà allegato il versamento, da effettuarsi presso le casse sociali, di una somma corrispondente almeno al valore di una azione sottoscritta.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati sopraindicati, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa

Il consiglio di amministrazione deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dalle presenti norme, gli amministratori devono tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.6 delle presenti norme e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda entro sessanta giorni, assegnando il socio alla categoria dei soci lavoratori, speciali, volontari e sovventori, e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del ca-

pitale sociale.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci, e da tale momento l'ammissione avrà decorrenza.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, restituendogli l'importo versato al momento della richiesta di ammissione.

In questo caso l'aspirante socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

In caso di pronuncia dell'assemblea difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire entro trenta giorni quanto stabilito dall'assemblea stessa con apposita delibera.

Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da azioni che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti dall'art.6 delle presenti norme.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Arbitro nominato ai sensi dell'art. 45 del presente statuto.

ART. 9

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi

previsti dalla legge.

Le azioni sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

1. almeno l'importo corrispondente al valore di una azione all'atto della richiesta di ammissione;

2. il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. I soci cooperatori sono obbligati:

a) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;

c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;

d) all'osservanza delle norme sul funzionamento della società, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) ad eseguire il lavoro ad essi assegnato secondo le modalità e i termini stabiliti e le disposizioni impartite dalla direzione della cooperativa e secondo le esigenze e le necessità della stessa, con il massimo impegno e diligenza, in conformità a quanto stabilito nel regolamento interno;

f) a mettere a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

g) a contribuire all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, a prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;

h) a rimanere in posizione di aspettativa non retribuita qualora l'organizzazione della cooperativa, anche in conseguenza di cessazione o riduzione dei servizi resi a terzi in appalto o in altra forma contrattuale, o per innovazione tecnologica o di processo, non permetta il loro inserimento in altre attività lavorative secondo le modalità prevista dal regolamento interno;

i) ad osservare, in caso di cessazione per propria iniziativa del rapporto sociale e di lavoro, il periodo di preavviso stabilito dal regolamento interno.

I soci cooperatori, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali;

b) partecipano alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro

a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.
Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio cooperatore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 10

SOCI COOPERATORI IN FORMAZIONE

Il consiglio di amministrazione può ammettere i nuovi soci cooperatori nei limiti stabiliti dalla legge, nella categoria speciale dei soci cooperatori in formazione in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale e al loro inserimento nell'impresa.

Il periodo di formazione si articola in due fasi:

1) nella prima fase, della durata massima di sei mesi, il socio in formazione viene valutato nella sua generica attitudine professionale e di inserimento nella cooperativa, e ciò attraverso l'osservazione delle sue capacità di lavoro e di apprendimento, della sua attitudine alla collaborazione con gli altri soci, con i responsabili di reparto e con i dirigenti, della sua idoneità a partecipare in modo proficuo ai lavori dell'impresa;

2) nella seconda fase, della durata massima di dodici mesi, il socio in formazione viene destinato ad uno dei percorsi formativi e di inserimento previsti dal regolamento interno. Al termine di tale fase il socio in formazione che abbia completato positivamente il percorso formativo e di inserimento assegnatoli viene ammesso nella categoria dei soci cooperatori.

In ogni tempo, durante la prima o la seconda fase, il socio in formazione può essere escluso dal consiglio di amministrazione a seguito dell'esito negativo della valutazione di cui sopra. Il socio in formazione non ha diritto di voto nelle delibere riguardanti l'elezione a cariche sociali, né può esservi designato.

Il socio in formazione non può esercitare i diritti previsti dalle disposizioni di cui all'art.2545-bis del C.C.

Il regolamento interno disciplina - nel rispetto delle previsioni delle presenti norme - la durata, la tipologia e le modalità dei percorsi formativi, avuto riguardo alle diverse posizioni professionali, nonché i criteri da adottarsi per la valutazione del socio in formazione.

Il regolamento interno disciplina altresì il trattamento economico e normativo del socio cooperatore in formazione, anche allo scopo di consolidare il vincolo sociale e di premiare lo sforzo lavorativo e partecipativo del medesimo.

Il regolamento interno disciplina, infine, le ipotesi nelle quali il consiglio di amministrazione può, all'esito della prima fase del periodo di formazione, o nel corso della secon-

da fase, ammettere senz'altro il socio in formazione nella categoria dei soci cooperatori.

I soci in formazione non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Qualora, nell'interesse della cooperativa, sia necessario ammettere nuovi soci cooperatori in formazione in numero tale da superare il rapporto sopra indicato, il consiglio di amministrazione provvederà, anche in deroga alle previsioni del regolamento interno, ad ammettere nella categoria dei soci cooperatori i soci in formazione che abbiano effettuato positivamente la maggior parte del percorso formativo assegnatogli.

Per quanto non esplicitamente previsto nelle norme sul funzionamento della società e nel regolamento interno, si applicano alla categoria dei soci cooperatori in formazione le disposizioni previste per i soci cooperatori.

ART. 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore persona fisica si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

La qualità di socio cooperatore persona giuridica si perde per recesso, esclusione, liquidazione volontaria o giudiziale.

ART.12

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro.
- Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata per iscritto alla cooperativa con raccomandata anche a mano.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e delle presenti norme, legittimano il recesso.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio di accoglimento della domanda, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o lettera raccomandata a mano.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o lettera raccomandata a mano; il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'Arbitro nominato ai sensi dell'art. 45 del presente statuto.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro

si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle norme sulle società per azioni.

ART. 13

ESCLUSIONE

Fermo restando quanto è previsto in relazione alla categoria del socio in formazione, l'esclusione può essere pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- a) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga condannato ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- d) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato, anche se pronunciata ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, per reati dolosi la cui gravità o natura renda improseguibile il rapporto sociale;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.6 e dall'art.9 delle presenti norme senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- f) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- g) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a1. subordinato:
 - i. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
 - ii. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - iii. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - b1. diverso da quello subordinato:
 - i. per mutuo consenso;
 - ii. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio cooperatore;
 - iii. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
- h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

- i) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dalle presenti norme, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- j) senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- k) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa o assuma comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale;
- l) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;
- m) che riveli a terzi segreti aziendali sia in campo tecnico che commerciale o notizie comunque riservate riguardanti la cooperativa e/o i suoi soci;
- n) che compia atti gravi di insubordinazione nei confronti di coloro i quali hanno responsabilità dirigenziali o direttive in seno alla cooperativa;
- o) che provochi per colpevole negligenza sul lavoro danni gravi ai mezzi, alle attrezzature, al materiale della cooperativa o di terzi;
- p) che sottragga o danneggi volontariamente materiali, mezzi ed attrezzature della cooperativa o di terzi;
- q) che abbandoni il posto di lavoro creando pregiudizio all'incolumità delle persone e/o alla sicurezza degli impianti, oppure interruzioni o difficoltà nella regolare esecuzione del servizio, o si rifiuti alle prestazioni lavorative di carattere straordinario senza giustificato motivo di impedimento;
- r) si presenti o si trovi in servizio in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e/o droga ed in forma tale da costituire pericolosità per la sua incolumità e quella di terzi;
- s) che sia stato assente dal lavoro senza giustificazione per un periodo superiore a tre giorni;
- t) che sia stato recidivo nelle mancanze sanzionate dal regolamento interno;
- u) che non abbia osservato il divieto di fumo, nei locali dove esso è previsto per ragioni di sicurezza;
- v) che abbia dato luogo o partecipato ad un alterco litigioso, con altri soci o terzi, durante il lavoro, con vie di fatto;
- w) che esegua durante l'orario di lavoro, attività per conto proprio o di terzi;
- x) negli altri casi previsti dalle vigenti leggi e dalle presenti norme.

Il consiglio di amministrazione può, ove lo ritenga opportuno, intimare al socio di rimuovere, ove possibile, la causa. L'intimazione deve essere effettuata con lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno e l'esclusione potrà avvenire trascorso un mese dal suo invio, ove il socio non adempia o adempia in maniera insufficiente.

L'esclusione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione, che deve darne immediata comunicazione al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o lettera raccomandata a mano.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale ed al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto g), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione all'Arbitro nominato ai sensi dell'art. 45 del presente statuto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 14

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o lettera raccomandata a mano.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione dell'Arbitro nominato ai sensi dell'art. 45 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo art.26 delle presenti norme.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio cooperatore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al prece-

dente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le azioni assegnate al socio ex art.2545 sexies del C.C. la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota parte dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

In ogni caso i soci receduti, esclusi o gli eredi dei soci defunti rispondono verso la cooperativa per il pagamento dei versamenti ancora dovuti per anni uno dal giorno in cui si è verificata la cessazione della qualità di socio.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso quest' ultima nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della azione.

Le disposizioni in materia di perdita della qualità di socio si applicano, in quanto compatibili, anche ai soci sovventori ed ai possessori di partecipazione cooperativa.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente art.15 delle presenti norme.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 17

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro e non oltre l'anno di scadenza dei centottanta giorni di cui al precedente art.15 delle presenti norme. In mancanza le somme spettanti ai soci cooperatori uscenti saranno devolute a riserva legale, con delibera del consiglio di amministrazione. Le azioni che nel termine di cinque anni non sono state rimborsate per cause non imputabili alla cooperativa saranno devolute alla riserva legale con delibera del consiglio di amministrazione.

ART. 18

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI

I rapporti tra la cooperativa ed i soci cooperatori sono di-

sciplinati da un regolamento interno, predisposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci, che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed i soci, nel rispetto del principio di parità di trattamento nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici.

In particolare, data la peculiare posizione occupata dal socio cooperatore nell'ambito organizzativo e produttivo della cooperativa, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dal regolamento interno sopracitato, nel rispetto delle norme di legge e più specificatamente dell'art.3 della Legge 3.4.2001, n.142 e successive modificazioni.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci cooperatori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19

SOCI FINANZIATORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III delle presenti norme, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 del C.C.

Oltre a quanto espressamente stabilito dalle presenti norme, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria, secondo la disciplina prevista per le società per azioni; la delibera stabilisce l'importo complessivo di emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione, il prezzo di emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione

dell'assemblea straordinaria. La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.. La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori e patrimonio netto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00 ciascuna. I versamenti delle azioni da liberarsi in denaro avverrà per il 25% al momento della sottoscrizione, per la parte restante nei termini previsti dal consiglio di amministrazione che accetta l'ammissione del socio finanziatore.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte come da delibera di emissione dell'assemblea straordinaria nel limite massimo di 5 voti.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio di amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine il socio sarà libero di vendere al predetto acquirente.

E' fatto divieto ai soci finanziatori di trasferire i propri titoli ai soci cooperatori.

I soci finanziatori persone fisiche e i rappresentanti dei soci finanziatori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori ma il consiglio di amministrazione dovrà essere composto per la maggioranza da soci cooperatori. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci finanziatori, dopo la riduzione del ca-

pitale conferito nell'ordine dai soci cooperatori, dai soci sovventori e dai portatori di azioni di partecipazione cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del C.C., ai soci finanziatori è attribuito il diritto di recesso qualora sia decorso il periodo minimo di due anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso ovvero stabilire un periodo maggiore.

Nei casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, dopo aver detratto le eventuali perdite.

ART. 20

SOCI SOVVENTORI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III delle presenti norme, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

I conferimenti dei sovventori sono costituiti da azioni nominative trasferibili del valore di € 25,00 ciascuna e vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 delle presenti norme. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.

A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio di amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso tale termine il socio sarà libero di vendere al predetto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;

d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al comma 6 del presente articolo;

e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria. La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Nel caso in cui il socio cooperatore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio cooperatore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.2538, comma 2°, del C.C.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti in ciascuna assemblea (con la precisazione che il predetto limite massimo resta fermo anche per l'ipotesi di coesistenza di azioni di soci sovventori e di azioni di soci finanziatori di cui all'antecedente art. 19).

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
2. all'osservanza delle norme sul funzionamento della società, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art.2437 e seguenti del C.C.. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata

del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 9 lettera e) delle presenti norme.

In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 26 delle presenti norme e dopo aver detratto le eventuali perdite gravanti sul fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci cooperatori.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

ART. 21

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59 e dall' art.5 delle presenti norme.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il valore di ciascuna azione è Euro 25,00.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci lavoratori della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea straordinaria dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza delle norme sul funzionamento della società, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 22

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt.2410 e seguenti del C.C.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, non eccedente il doppio del capitale netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art.21 delle presenti norme.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 23

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da:

- I. dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00;
- II. dal capitale sociale dei soci finanziatori, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00;
- III. dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00, destinato alla costituzione

del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all' art.5 delle presenti norme;

IV. dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00;

b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo art.28 delle presenti norme e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili, e conseguentemente non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt.2447 bis e seguenti del C.C.

Ai sensi dell'art.2346, comma 1, del C.C. è esclusa l'emissione dei titoli.

ART. 24

NORME MUTUALISTICHE

La cooperativa opera nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, ed è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli artt.2512-2514 del C.C.

Le seguenti clausole mutualistiche:

a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

unitamente alle altre contenute nelle presenti norme, sono pertanto inderogabili e devono di fatto essere sempre osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente potrà essere assunta solo in sede di assemblea straordinaria e

solamente con il voto favorevole della maggioranza dei 3/5 (tre quinti) dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

ART. 25

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge, nonché del bilancio sociale secondo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari dello Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art.2513 del C.C. Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all'art.111septies disp. att. e trans.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio dello stesso i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società e le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa di Bilancio.

ART. 26

DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinando:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia, dal successivo art.27 delle pre-

senti norme e dal regolamento interno;

d) un'eventuale quota quale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;

e) un'eventuale quota quale remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori e dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, effettivamente versati, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) un'eventuale quota quale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 19;

g) un'eventuale parte alle riserve statutarie e volontarie;

h) la restante parte alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

ART. 27

RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristoro ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni delle presenti norme e dal relativo regolamento interno.

Il ristoro è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali, in via generale, debbono considerare:

- l'anzianità lavorativa;
- la qualifica rivestita;
- la presenza effettiva sul luogo di lavoro.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) mediante corresponsione ai soci a titolo di integrazione della retribuzione;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al precedente Titolo IV.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 28

ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;

- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) le assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari privi di diritto di voto.

SEZIONE I - ASSEMBLEA

ART. 29

CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo dell'adunanza, che può essere anche diverso dalla sede sociale purché in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima.

L'avviso è inviato mediante lettera a mano o comunicazione fax, posta certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e i componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente art. 25 delle presenti norme per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

ART. 30

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio, il bilancio sociale ed i

relativi allegati;

2) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo art.37 delle presenti norme, e provvede alle relative nomine e revoche;

3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex art.2409 quater del C.C., secondo quanto previsto nel successivo art.43 delle presenti norme e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;

7) approva i regolamenti previsti dalle presenti norme con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale con le relative forme d'apporto, anche economiche, da parte dei soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché il programma di mobilità, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge, ovvero a titolo di ristoro ai sensi dell'art. 27 delle presenti norme;

11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV delle presenti norme;

12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

13) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, di cui all'art.20 delle presenti norme, approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;

14) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.

ART. 31

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni delle norme sul funzionamento della società, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 22 delle presenti norme e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 32

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali verranno effettuate a maggioranza relativa.

ART. 33

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore e sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente art.20 delle presenti norme.

Il socio sovventore persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-

tare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta con validità per la singola assemblea. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 34

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le delibere dell'assemblea debbono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio trascritto nell'apposito libro delle adunanze dell'assemblea.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART. 35

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

ART. 36

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

1. sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
2. sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 2526 del C.C.;
3. sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
4. sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5. sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
6. sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari;

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esercizio delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 37

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri da un minimo di 3 ad un massimo di 11 eletti dall'assemblea generale.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione resta in carica tre esercizi, in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili nei limiti previsti dalla legge.

La legge determina le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori.

L'esclusione di un amministratore da socio cooperatore costi-

tuisce giusta causa per la revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea dei soci.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti salvo autorizzazione dell'assemblea.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità delle presenti norme, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art.2381 del C.C., anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

ART. 38

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dalle presenti norme e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art.2512 e seguenti del C.C. in materia di mutualità prevalente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Presidente del collegio sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza

degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale, determinandone i poteri: in tal caso il direttore generale partecipa su invito alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e delle norme sul funzionamento della società possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.2428 del C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la misura minima del 20% del capitale sociale.

ART. 39

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio di amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del C.C., purché la maggioranza sia sempre costituita da soci operatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 40

PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale: egli rappresenta a tutti gli ef-

fetti la cooperativa di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio di amministrazione, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 41

COLLEGIO SINDACALE

NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art.2543, comma 1 del C.C., ovvero se lo ritiene opportuno, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. Essi, a norma del precedente art.30 delle presenti norme, sono eletti dall'assemblea dei soci, che nomina anche il presidente del collegio stesso.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

I sindaci durano in carica per tre anni, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili.

ART. 42

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e delle norme sul funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto da-

gli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il collegio sindacale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, avendo la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 del C.C.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino la misura minima del 20% del capitale sociale.

ART. 43

CONTROLLO CONTABILE

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt.2409-bis e seguenti del C.C.

Se il collegio sindacale non è nominato, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea,

sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha durata di tre anni, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. Si considera in ogni caso giusta causa di revoca dell'incarico di controllo contabile il sopravvenire delle condizioni in presenza delle quali le vigenti leggi impongono la nomina del collegio sindacale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 44

REGOLAMENTO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal consiglio di amministrazione e da approvarsi dall'assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento, le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ART. 45

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dalle presenti norme, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro da nominarsi dalla CCIAA di Udine, su istanza del richiedente secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Udine.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni